

SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna

Ambito di applicazione territoriale

Zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 5/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (di seguito zone montane). Tali zone sono riportate nell'Allegato 3.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRB01 concorre agli obiettivi specifici OS1 e OS6.

L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in zona montana. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Collegamento con altri interventi

L'intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità.

Principi di selezione

Nell'ambito dell'intervento non sono previsti criteri di selezione.

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità del beneficiario

CR01 - Agricoltore in attività come definito al paragrafo 7.1.2 "Agricoltore in attività".

Criteri di ammissibilità delle superfici

CR02 - Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n.1305/2013 riportate nell'Allegato 3 al presente CSR.

CR03 - Sono ammissibili le superfici agricole di cui all'articolo 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115, come ulteriormente definite a livello nazionale e riportato nel presente CSR al paragrafo 7.1.1.4 "Superficie agricola", ad eccezione di:

- a) seminativi di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto a) del Reg. (UE) n. 2021/2115 disponibile per la coltivazione ma tenuti a riposo;
- b) colture permanenti di cui all'articolo 4 paragrafo 3. punto b) del Reg. (UE) n. 2021/2115 a bosco ceduo a rotazione rapida. Si tratta di superfici per le quali non si hanno costi aggiuntivi e mancati guadagni rispetto alle medesime superfici delle zone non svantaggiate.

Le superfici agricole sono ammissibili a condizione che sia svolta almeno l'attività minima di cui all'articolo 4 paragrafo 2 punto b) del Reg. (UE) n. 2021/2115, definita a livello nazionale come riportato nel presente CSR alla lettera c) punto 2) del paragrafo 7.1.1.3 "Attività agricola".

I seminativi con foraggiere naturali (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da "prato permanente e pascolo permanente" sono ammissibili a condizione che il rapporto, espresso in UBA/ha, tra la consistenza zootecnica aziendale e le predette superfici non sia inferiore al valore di 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alla quantità di superficie che consente il raggiungimento del valore 0,5. Concorrono al calcolo della consistenza zootecnica aziendale i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in allevamenti localizzati nella regione Sardegna di cui il richiedente è proprietario e detentore.

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno (01.01-31.12). Qualora al momento della presentazione della domanda il titolo di conduzione della superficie richiesta a premio scada prima della fine dell'anno d'impegno è consentito il rinnovo per il rispetto del criterio di ammissibilità che prevede la disponibilità della superficie richiesta a premio per tutta la durata dell'anno d'impegno.

Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo, l'indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno stabiliti dal Comune/Ente gestore.

Altri obblighi

OB01 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatorie e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 (Condizionalità rafforzata).

OB02 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115.

Forma del sostegno

L'importo massimo del sostegno riconosciuto è fino a un massimo di 78.0093,00 euro/anno per ettaro di superficie agricola ammissibile.¹

A tale importo massimo si applica la degressività secondo le seguenti classi di superficie agricola ammissibile all'aiuto:

Superficie fino a 30 ha	Superficie > di 30 ha e fino a 70 ha	Superficie oltre 70 ha
100% dell'importo unitario massimo	73% dell'importo unitario massimo	0% - nessun pagamento

Con l'applicazione della degressività l'importo del sostegno è così differenziato:

- ✓ fino a 30 ettari: fino a un massimo di 78.0093,00 euro/ettaro/anno;
- ✓ oltre 30 e fino a 70 ettari fino a un massimo di 57.0068,00 euro/ettaro/anno;
- ✓ oltre 70 ettari 0,00 euro/ettaro/anno.

L'importo unitario, in caso di carenza di risorse, potrà essere rimodulato con il metodo pro quota, riproporzionando l'importo unitario alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili richieste.

L'importo massimo per beneficiario è fino a un massimo di 4620.995.510,00 euro/anno/beneficiario. In caso di adesione ai due interventi SRB01 e SRB02 si applica il massimale di 70 ettari di superficie agricola ammissibile per beneficiario.

L'indennità non è erogata se l'importo da corrispondere è inferiore a 300,00 euro per beneficiario per i due interventi SRB01 e SRB02. Tale importo è calcolato sull'importo ammesso prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Metodo di calcolo

L'importo dell'indennità per ettaro di SAU è calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell'art.71 del Regolamento (UE) n.2115/2021 e compensa in parte i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli naturali presenti nelle zone montane.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Politica e

¹ La modifica adegua gli importi massimo per ettaro di superficie ammissibile, fino a 30 ettari e da oltre 30 e fino a 70 ettari, ai corrispondenti importi stabiliti nella SM 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane, del PSR Sardegna 2014-2022; di conseguenza è stato adeguato l'importo massimo per beneficiario. Inoltre, al fine di assicurare l'erogazione del sostegno alle superfici eleggibili richieste, è stata inserita la clausola che prevede, in caso di carenza di risorse, la rimodulazione dell'importo unitario con il metodo pro quota.

Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

Importi unitari massimi del sostegno – SRB01

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Classe di superficie	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRB01-SAR.01.01 - SRB01-SAR.01.01.PLUA.01.(superficie fino a 30 ettari) (Sovvenzione - Uniforme)	Superficie fino a 30 ettari	78.0093,00
2	SRB01-SAR.01.02 - SRB01-SAR.01.01.PLUA.02.seconda fascia (superficie > di 30 ettari e fino a 70 ettari) (Sovvenzione - Uniforme)	Superficie > di 30 ettari e fino a 70 ettari	52.0068,00